

## ACCORDO SINDACALE

28 dicembre 2015

La Delegazione Trattante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), costituita ai sensi e per gli effetti della Delibera 113/01/CONS, e composta da:

Laura Aria: Presidente D.T.

Ivana Nasti: Direttore SRU

Giuseppe Maria Bosco: Dirigente Segretariato Generale

e



Le Organizzazioni Sindacali FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, UILCA, FIRST-CISL, rispettivamente rappresentate da Roberto Pompili, Fernando Crisafi, Vito Mastrorilli, Anna Maria Inverso

### VISTI

- l'Accordo sindacale del 6 novembre 2015, ratificato dal Consiglio in data 27 novembre 2015 e intercorso tra l'Autorità e le OO.SS. FALBI-CONFSAL, FIRST-CISL, SIBC-FISAV e UILCA;
- Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM approvato con la Delibera 17/98/CONS e s.m.i.;
- La disciplina per lo svolgimento dell'attività sindacale in AGCOM di cui alla Delibera 113/01/CONS;
- La Sentenza n. 263/2013 del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2013;
- Il decreto del Tribunale di Napoli R.G. n. 123281 del 15 luglio 2015;
- L'art. 22, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge 114/2014.

### CONSIDERATA

- la disponibilità delle parti a rimuovere tutti i giudizi pendenti che le vedono contrapposte per atti e comportamenti pregressi;
- la necessità di rideterminare le modalità per l'attuazione del disposto all'art. 22, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2015 con decorrenza dal 1° luglio 2014 in esito all'annullamento delle Delibere 566/14/CONS e 630/14/CONS;
- la volontà delle parti di rideterminare la struttura stipendiale del personale dell'Autorità con decorrenza 1° gennaio 2015, nell'ottica di un progressivo riallineamento alla struttura retributiva vigente presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, quale riferimento di legge, a superamento del contenzioso pendente in materia;
- la necessità di procedere alla declinazione puntuale dei principi contenuti nell'Accordo sindacale del 6 novembre 2015 per la concreta applicazione delle misure contenute all'art. 22, comma 5 del Decreto Legge n. 90/2014 nonché per implementazione della nuova struttura retributiva, nel rispetto del criterio della non *reformatio in pejus* e con garanzia della tendenziale invarianza di spesa per l'Autorità;

## LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2014, ai fini di economia procedimentale ed alla luce della diversa collocazione della voce “premio presenza” a partire dal 1° gennaio 2015, restano fermi i tagli già effettuati dall’amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, ad eccezione del ricalcolo del premio presenza ai sensi della normativa di tutela della genitorialità e con la valorizzazione dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2015 sono rideterminate le voci del trattamento economico del personale dipendente dell’Autorità come di seguito riportato:
  - a) L’importo della “Retribuzione di Livello”, in funzione della qualifica e del livello retributivo di ciascun dipendente, è pari alla “Retribuzione di Livello” del personale AGCM.
  - b) L’allineamento di cui al punto a) opera attraverso:
    - b.1) l’inserimento nell’attuale “Retribuzione di livello” di una quota parte delle risorse destinate al “Premio presenza”, corrispondente alla quota fissa dell’AGCM determinata sulla base della voce retributiva “stipendio” della Banca d’Italia riferita alla posizione organico-retributiva di appartenenza al 1° gennaio di ciascun anno e assumendo quale parametro quello corrispondente a 241 giorni (7,828%) per le qualifiche di dirigenti e funzionari e a 226 giorni (6,328%) per le qualifiche di operativi e esecutivi, salvo l’eventuale conguaglio di cui alla lettera e);
    - b.2) l’assorbimento, per le sole qualifiche di dirigenti e funzionari, della quota parte della voce retributiva Agcom “Retribuzione di posizione” necessaria alla copertura della voce Indennità Incentivante quota variabile – valore medio – presente nella retribuzione di livello vigente in AGCM, fino al completo allineamento delle retribuzioni di livello delle due Autorità.
    - b.3) eliminazione della voce retributiva “*Retribuzione di Posizione*” attraverso la trasformazione della stessa, o della quota residua per le qualifiche di dirigente e funzionario, secondo le seguenti modalità:
      1. Riconoscimento fino a 3 livelli economici con arrotondamento al livello superiore sulla base dell’importo spettante a ciascun dipendente;
      2. Trasformazione della eventuale ulteriore residua quota in “*Assegno ad personam*” non riassorbibile sulla base dell’importo spettante a ciascun dipendente.
  - c) È eliminata la componente “Dato obiettivo della presenza in servizio” (cd. premio presenza) della voce retributiva Indennità Incentivante Individuale. Le risorse rese disponibili dall’eliminazione della predetta componente, al netto di quelle destinate all’allineamento di cui al punto b.1), sono pertanto interamente destinate all’incremento delle risorse per l’Indennità Incentivante Individuale - Premio di valutazione.
  - d) È riformata la componente “Premio di valutazione” della voce retributiva Indennità Incentivante Individuale affinché sia commisurata alla qualifica, alle funzioni e al livello di responsabilità e non alla retribuzione di livello, secondo criteri di maggiore perequazione tra le varie categoria di personale. Il “Premio di valutazione” è attribuito annualmente, nel mese di aprile, a tutto il personale ad esito della specifica valutazione. L’Autorità, sentite le OO.SS., decide annualmente, sulla base delle risorse disponibili e dei criteri generali concordati con le OO.SS., l’importo complessivo da destinare a tale voce.

12/1/2016  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In prima applicazione, i criteri per la determinazione dei premi di rendimento riferiti alle singole qualifiche sono i seguenti:

$$\begin{aligned} \text{Somma destinata al "Premio di valutazione"} & \quad "A" \\ \text{N. dipendenti} & \quad "B" \\ \text{Premio massimo pro-capite} & \quad "C" = A : B \end{aligned}$$

Qualifica	Parametri di ripartizione	Valutazione 5 (100%)	Valutazione 4 (75%)	Valutazione 3 (50%)	Valutazione 2 (25%)	Valutazione 1 (0%)
Esecutivi	0,5	$D = C \times 0,5$	= 75% di D	= 50% di D	= 25% di D	= 0% di D
Operativi	0,6	$D = C \times 0,6$	= 75% di D	= 50% di D	= 25% di D	= 0% di D
Funzionari	1	$D = C \times 1$	= 75% di D	= 50% di D	= 25% di D	= 0% di D
Dirigenti (Responsabili U.O. II° liv.)	1,55	$D = C \times 1,55$	= 75% di D	= 50% di D	= 25% di D	= 0% di D
Dirigenti (Responsabili U.O. I° liv.)	2,05	$D = C \times 2,05$	= 75% di D	= 50% di D	= 25% di D	= 0% di D

Ai fini dell'applicazione del premio di valutazione per l'anno 2015, le parti si impegnano a negoziare entro il mese di marzo 2016 il valore dell'importo complessivo da destinare a tale componente sulla base del criterio di cui al punto 2 lettera c, e nel rispetto delle misure di cui all'art. 22, comma 5, del DL n. 90/2014.

La somma che eventualmente residua potrà essere destinata ad alimentare l'importo dedicato a tale voce per l'anno successivo.

- e) Sulla retribuzione di livello come modificata dai punti che precedono, entro il 28 febbraio 2016 l'Autorità si impegna a valutare l'introduzione di un conguaglio sulle giornate di presenza fatte registrare dal personale nel corso dell'anno precedente sulla base di proposte delle organizzazioni sindacali, con risparmi di ulteriori risorse da destinare al premio di valutazione.
- f) È riparametrato il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale al fine di eliminare eventuali duplicazioni di componenti retributive e di neutralizzare gli effetti dell'incremento della Retribuzione di Livello di cui alla lettera a) sulle voci retributive accessorie, così come di seguito indicato:

12/02/2016  





1. adozione delle tabelle vigenti presso l'AGCM per la valorizzazione delle prestazioni di straordinario;
2. adozione tabelle vigenti presso l'AGCM per l'Indennità di residenza - parte fissa conviventi;
3. eliminazione della duplicazione della parte fissa della componente premio di presenza dall'Indennità di diretta collaborazione al fine di eliminarne la duplicazione degli importi ed applicazione anche al personale di ruolo della disciplina prevista nell'ultimo capoverso del paragrafo riguardante tale indennità dall'accordo sindacale del 19 aprile 2006
4. riparametrazione dell'indennità di turno e dell'indennità di cassa/valori al fine di neutralizzare gli effetti dovuti all'aumento della retribuzione di livello di cui alla lettera a);

Sul complesso delle voci retributive accessorie opera il taglio del 20% ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 5, del DL. 90/2014. Nel calcolo si tiene conto della percentuale di taglio eventualmente già conseguita per effetto dei riallineamenti di cui ai precedenti numeri.

- g) Sono rideterminate le indennità di funzione per gli incarichi attribuiti al personale con qualifica di dirigente, commisurate alla qualifica, alle funzioni svolte e al livello di responsabilità e non alla retribuzione di livello percepita, con le seguenti modalità:
- a) L'indennità per gli incarichi di responsabile di Direzione/Servizio è pari a 12.000 €/anno;
  - b) L'indennità per l'incarico di responsabile di Ufficio, è pari a 6.000 €/anno.

Le parti concordano che in via transitoria, per l'anno 2015, ai fini di economia procedimentale, salvo i diritti soggettivi dei singoli, è stabilito un tetto massimo retributivo di 140.000 euro oltre il quale l'indennità di funzione per gli incarichi dirigenziali deve ritenersi assorbita nel trattamento economico complessivamente goduto. Per l'anno 2016 le parti si impegnano a rivedere la disciplina dell'indennità di funzione per incarichi dirigenziali e/o speciali con effetto dal 1° gennaio 2016.

3. Per quanto concerne la disciplina dell'indennità di missione e del contributo di viaggio di cui all'annullata delibera n. 566/14/CONS, restano fermi i tagli già effettuati dall'amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 5, del Decreto Legge n. 90/2014, salvo i diritti soggettivi dei singoli, fino alla nuova disciplina che le parti si impegnano a negoziare entro il 28 febbraio 2016 con effetto dal 1° gennaio 2016.
4. Le parti procedono con la ratifica del presente accordo e l'adozione della relativa delibera alla revoca di tutti i ricorsi pendenti in materia di modalità applicative del Premio di Presenza, mancato recepimento dell'accordo dell'AGCM dell'8 luglio 2010, nonché in merito all'annullamento delle delibere 534/14/CONS, 566/14/CONS e 630/14/CONS. Le parti si danno inoltre reciproco atto del mantenimento di ulteriori atti già adottati dall'Autorità riguardanti le predette materie assunti anche in difformità di accordi vigenti.
5. Le Parti s'impegnano ad approvare la nuova convenzione per i diritti sindacali entro il primo semestre del 2016.

12/01/2016  




6. Le parti concordano l'estensione dei cd. livelli da sblocco delle progressioni di carriera anche a coloro che sono transitati in ruolo ai sensi della procedura di mobilità di cui alla delibera 533/14/CONS.
7. Le parti si impegnano a negoziare entro il 31 marzo 2016 le interpretazioni ancora controverse delle modalità applicative dell'accordo del 30 luglio 2007 con particolare riferimento a quelle per le quali sono stati avviati procedimenti giudiziari da parte di dipendenti a seguito di interpretazioni unilaterali assunte dall'Autorità. Tale accordo dovrà prevedere il superamento del contenzioso in materia tra le parti stesse nonché in tema di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.
8. Le parti si impegnano a negoziare entro il primo semestre 2016 le modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché la disciplina del regime di lavoro a tempo parziale e del telelavoro.
9. Le parti si impegnano a negoziare entro il primo semestre 2016 uno specifico accordo volto al superamento del contenzioso pendente in materia di IFR e di previdenza integrativa con l'obiettivo di un riallineamento alla disciplina vigente presso l'AGCM nel rispetto dei vincoli di non discriminazione del personale con contratto a tempo determinato.
10. Le parti si impegnano a individuare di comune accordo le modalità per l'immissione nel ruolo organico del personale con contratto a termine e la valorizzazione del personale di ruolo attraverso procedure concorsuali interne entro il 28 febbraio 2016.
11. L'Autorità garantisce, quanto meno, il mantenimento dell'attuale distribuzione del personale su entrambe le sedi e ha come obiettivo strategico la valorizzazione delle competenze, funzioni ed efficienza organizzativa della sede di Napoli.

La Delegazione trattante

Laura Aria \_\_\_\_\_

Ivana Nasti Ivana Nasti

Giuseppe Maria Bosco \_\_\_\_\_

Le OO.SS.

FALBI-CONFSAL \_\_\_\_\_

SIBC-FISAV \_\_\_\_\_



UILCA [Signature]

FIRST-CISL [Signature]



12/01/2016  
FISAC-CGIL [Signature]

6. Le parti concordano l'estensione dei cd. livelli da sblocco delle progressioni di carriera anche a coloro che sono transitati in ruolo ai sensi della procedura di mobilità di cui alla delibera 533/14/CONS.
7. Le parti si impegnano a negoziare entro il 31 marzo 2016 le interpretazioni ancora controverse delle modalità applicative dell'accordo del 30 luglio 2007 con particolare riferimento a quelle per le quali sono stati avviati procedimenti giudiziari da parte di dipendenti a seguito di interpretazioni unilaterali assunte dall'Autorità. Tale accordo dovrà prevedere il superamento del contenzioso in materia tra le parti stesse nonché in tema di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.
8. Le parti si impegnano a negoziare entro il primo semestre 2016 le modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché la disciplina del regime di lavoro a tempo parziale e del telelavoro.
9. Le parti si impegnano a negoziare entro il primo semestre 2016 uno specifico accordo volto al superamento del contenzioso pendente in materia di IFR e di previdenza integrativa con l'obiettivo di un riallineamento alla disciplina vigente presso l'AGCM nel rispetto dei vincoli di non discriminazione del personale con contratto a tempo determinato.
10. Le parti si impegnano a individuare di comune accordo le modalità per l'immissione nel ruolo organico del personale con contratto a termine e la valorizzazione del personale di ruolo attraverso procedure concorsuali interne entro il 28 febbraio 2016.
11. L'Autorità garantisce, quanto meno, il mantenimento dell'attuale distribuzione del personale su entrambe le sedi e ha come obiettivo strategico la valorizzazione delle competenze, funzioni ed efficienza organizzativa della sede di Napoli.

La Delegazione trattante

Laura Aria   
 Ivana Nasti \_\_\_\_\_  
 Giuseppe Maria Bosco 

Le OO.SS.

FALBI-CONFISAL   
 SIBC-FISAV   
 UILCA \_\_\_\_\_  
 FIRST-CISL \_\_\_\_\_